



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg.ri Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg.ri Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg.ri Comandanti dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Dirigente dell' Ufficio I: Gabinetto del Capo  
Dipartimento

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione  
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

OGGETTO: componente delle Commissioni incaricate dell'accertamento dell'idoneità tecnica – cause di incompatibilità.

Si fa seguito alla circolare pubblicata in data 12 marzo 2024 concernente l'incompatibilità dell'incarico di componente di commissioni di esame con la carica di rappresentante sindacale.

Nel confermare che l'esigenza di imparzialità deve essere assicurata in tutti i collegi e commissioni che a qualunque titolo sono chiamate ad esprimere giudizi in procedure selettive o di esame, si precisa che tra questi sono comprese le commissioni di esame per la formazione interna di base degli appartenenti al Corpo Nazionale VVF e quelle relative a successivi corsi di qualificazione o specializzazione.

Con riferimento, invece, agli specifici quesiti pervenuti in merito alle commissioni incaricate dell'accertamento dell'idoneità tecnica, di cui all'art.3, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.512, dei lavoratori designati dai datori di lavoro, ai sensi dell'art.18, comma1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si rileva che il decreto 28 settembre 2021, all'articolo 2, comma 2, prevede espressamente che "ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all'accertamento della idoneità tecnica, rilascino una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riguardo anche ad ogni potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialità di valutazione."

Si pregano le SS.LL.di assicurare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Franceschelli



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del fuoco

All'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

**OGGETTO:** Incompatibilità dell'incarico di componente di commissioni di esame con la carica di rappresentante sindacale.

Con la presente, in relazione alla tematica in oggetto, si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle seguenti norme di principio la cui portata si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle i cui rapporti di lavoro sono disciplinati in regime di diritto pubblico.

In primo luogo, si evidenzia che dai principi generali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 97 e 98 della Costituzione discende, in particolare, l'obbligo di astensione in vista di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Il dettato costituzionale ha trovato attuazione, nel 2012, con l'introduzione dell'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui emerge chiaramente la volontà del legislatore di ovviare a situazioni che, anche solo in astratto, rischino di pregiudicare il principio di imparzialità.

A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (v., *ex multis*, delibera n. 421 del 16 aprile 2016), secondo cui a radicare l'incompatibilità è sufficiente anche il solo pericolo di una compromissione dell'imparzialità di giudizio, sottolineando che *"l'esigenza di imparzialità sia particolarmente forte nei collegi chiamati a esprimere giudizi, come le Commissioni di concorso"*.

Si soggiunge, in particolare, che l'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei principi ai quali si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento, richiede espressamente che i componenti delle commissioni esaminatrici *«non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali»*.

Da quanto sopra consegue che l'esigenza di imparzialità debba essere senz'altro assicurata in tutti i collegi e commissioni che a qualunque titolo sono chiamate ad esprimere giudizi in procedure selettive o di esame. Pertanto, i soggetti che rivestono cariche in organizzazioni sindacali non possono far parte dei citati collegi.

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente a tutto il personale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Franceschi

W